

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1068

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCERMINO, FINOCCHIARO FIDELBO, DI LELLO FINUOLI,
SODA, SCOZZARI, BONGIORNO, CESETTI, GRASSO**

Norme in materia di incompatibilità, ineleggibilità,
inidoneità e incarichi extragiudiziari dei magistrati

Presentata il 28 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per garantire la credibilità della magistratura è necessario disciplinarne con regole chiare e precise tutti quei comportamenti, professionali e non, che possano offuscarne l'indipendenza, la terzietà, la professionalità, la correttezza e l'operosità.

Con la presente proposta di legge ci si propone di portare a compimento il lavoro parlamentare intrapreso nella X e nella XI legislatura in tema di incompatibilità e di incarichi extragiudiziari.

Si è voluto poi predisporre una compiuta e più rigorosa disciplina dell'ineleggibilità, avuto anche riguardo alle perplessità ed alle polemiche insorte in occasione delle recenti elezioni politiche con riferimento sia alla candidatura dei magistrati,

che alla loro successiva reimmissione in ruolo ed alla conseguente ripresa dell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Si è prevista inoltre l'ipotesi dell'inidoneità per ragioni di salute del magistrato che è molto meno rara di quanto si pensi e che va disciplinata contemperando ovviamente le esigenze del singolo e quelle di funzionalità dell'ufficio.

Il percorso notevolmente tormentato delle precedenti iniziative in tema di responsabilità disciplinare nonché in tema di incompatibilità, ineleggibilità ed incarichi ha consigliato di dividere i due argomenti, per cui la presente proposta di legge non riguarda anche la materia della responsabilità disciplinare, che, peraltro, è già oggetto di diverse articolate proposte. In tal

modo è forse possibile propiziare un esame più approfondito ed un *iter* più snello sia alla disciplina in tema di responsabilità disciplinare che a quella in tema di incarichi extragiudiziari.

La novità introdotta dalla presente proposta di legge è che la disciplina dell'intera materia è prevista sia per i magistrati ordinari che per quelli amministrativi, contabili e militari.

Tale regime unitario soddisfa non solo esigenze sistematiche del disegno normativo e quelle di parità di trattamento tra le varie categorie di magistrati, ma emargina anche il sospetto che soprattutto i magistrati amministrativi e contabili siano o possano essere influenzati da lucrosi incarichi di ogni tipo loro conferiti dalla Pubblica amministrazione.

La presente proposta di legge reca in dettaglio le seguenti disposizioni.

L'articolo 1 individua i casi di incompatibilità di funzioni. Il regime dell'incompatibilità non va confuso con quello degli incarichi, perché il primo è a monte del secondo. In sostanza, mentre l'incarico è conferibile per un tempo limitato e senza il carattere della stabilità, l'incompatibilità riguarda quelle attività che sono espressamente non consentite, sia se esplicate su offerta di un terzo sia se a seguito dell'iniziativa del soggetto, per il loro insanabile contrasto con l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

L'articolo 2 individua i casi in cui il magistrato è incompatibile con una determinata sede giudiziaria per rapporti di parentela o di affinità con altro magistrato o con un avvocato o con un imputato.

L'articolo 3 disciplina gli effetti di tale incompatibilità di sede e l'articolo 4 regola il procedimento di applicazione delle conseguenti misure.

L'articolo 5 regola l'ineleggibilità ed estende la nuova e più rigorosa disciplina anche all'ipotesi dello scioglimento anticipato delle Camere, per cui, invece, era in passato ritenuto applicabile un regime più favorevole. L'aggravamento della precedente normativa comporta anche la modifica dell'articolo 7 del testo unico appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per evitare disparità di trattamento tra le diverse categorie di ineleggibili. Del resto tali modifiche sono rigorosamente fondate sull'opportunità di evitare che il titolare di una pubblica funzione, sia esso questore o sindaco o funzionario di polizia o prefetto o magistrato o ufficiale delle Forze armate eccetera, possa candidarsi nello stesso ambito territoriale in cui fino a poco tempo prima ha svolto le sue funzioni offrendo in tal modo il fianco al sospetto di una possibile contaminazione del consenso e godendo ad altro fine del rilievo della propria autorevolezza istituzionale. Di qui l'articolo 14 della presente proposta che modifica appunto l'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per assicurare un identico trattamento normativo sia ai magistrati che agli altri soggetti indicati nel citato articolo 7, stante l'unicità della *ratio* che ne giustifica l'ineleggibilità.

L'articolo 6 disciplina il rientro in servizio dei magistrati sia nel caso che non siano stati eletti, sia nel caso di scadenza del mandato parlamentare. Tale disposizione prevede non solo delle incompatibilità di sede, ma anche l'esercizio per un certo tempo di funzioni di minore impatto sociale al fine di evitare che la posizione di terzietà del magistrato sia negativamente ipotecata, sia pure in termini di apparenza, dall'attività espletata e dai rapporti stabiliti nello svolgimento dell'impegno elettorale e politico.

Gli articoli 7, 9, 10 e 11 riguardano gli incarichi extragiudiziari. Viene posto il principio fondamentale che gli incarichi conferibili sono solo quelli consentiti per legge e che in ogni caso essi devono essere autorizzati dall'organo di autogoverno. Sono previsti alcuni tipi di incarichi che comportano il collocamento fuori ruolo, con esclusione di quelli non legati da un rapporto di connessione con l'attività giurisdizionale o con la specifica professionalità dei magistrati.

Per assicurare il massimo di imparzialità e di trasparenza l'articolo 8 prevede il divieto per i magistrati di iscriversi ai

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

partiti politici e l'obbligo di comunicare all'organo di autogoverno l'iscrizione a qualunque tipo di associazione.

L'articolo 12 prevede l'inidoneità sopravvenuta del magistrato per ragioni di salute o di menomazione fisica con la conseguente necessità di procedere, se-

condo i casi, al collocamento in aspettativa, alla destinazione ad altre funzioni o addirittura alla dispensa dal servizio.

L'articolo 13 estende poi ai magistrati amministrativi, contabili e militari gli articoli 2, 3, 4, 11 e 12 formulati con riferimento esclusivo ai magistrati ordinari.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

INCOMPATIBILITÀ

ART. 1.

*(Incompatibilità di funzioni
per i magistrati amministrativi, contabili,
militari ed ordinari).*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono esercitare libere professioni, anche se non ordinate in albi professionali, né svolgere attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali né assumere uffici o impieghi privati o pubblici, fatta eccezione per quelle attività oggetto degli incarichi extragiudiziari consentiti e per le cariche pubbliche indicate all'articolo 5.

2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono far parte di commissioni di collaudo di opere e lavori pubblici, né possono espletare incarichi di arbitrato, neppure nei casi in cui è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero una azienda o un ente pubblico, ivi compresi quelli previsti dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

3. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono far parte di commissioni giudicatrici di esame e di concorso, fatta eccezione di quelle relative all'accesso ed alla progressione nelle carriere di magistrati ordinario, amministrativo, contabile e militare, nelle carriere di avvocato e procuratore dello Stato ed in quelle nell'amministrazione della giustizia e nelle professioni di avvocato e procuratore legale e di notaio.

ART. 2.

(Incompatibilità di sede per vincoli di parentela, coniugio o affinità).

1. Il magistrato non può essere assegnato o trasferito o comunque prestare servizio in un ufficio giudiziario nel quale esercita le funzioni di magistrato il coniuge, un parente o un affine fino al terzo grado.

2. Il magistrato non può esercitare le funzioni:

a) nel distretto ove svolge abitualmente la professione forense il coniuge o un parente in linea retta all'infinito o in linea collaterale fino al secondo grado ovvero un affine in linea retta, salvo che il Consiglio superiore della magistratura accerti, anche in relazione al numero dei componenti l'ufficio riguardante il magistrato, che le rispettive attività si svolgono in ambiti assolutamente distinti;

b) nel territorio del distretto ove è compreso l'ufficio innanzi al quale il coniuge o un parente in linea retta all'infinito o in linea collaterale fino al secondo grado ovvero un affine in linea retta è imputato di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o è sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, sempre che, avuto riguardo ai suoi rapporti con l'imputato, alla funzione da lui esercitata e al numero dei componenti l'ufficio, possa risultare gravemente compromessa la fiducia nel regolare svolgimento della funzione giudiziaria. L'incompatibilità permane sino a quando il procedimento pende dinanzi ad uno degli uffici del distretto;

c) nella sede del suo ufficio quando il coniuge o un parente in linea retta o collaterale fino al secondo grado ovvero altro parente o affine con lui convivente tenga ivi una condotta che, per la natura riprovevole e la notorietà, anche in relazione alla dimensione territoriale dell'ufficio, comprometta gravemente la fiducia nella imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

3. Agli effetti del presente articolo al rapporto di coniugio è parificata la convivenza di fatto.

ART. 3.

(Destinazione ad altre funzioni o trasferimento ad altra sede per incompatibilità).

1. Salvo quanto disposto in tema di responsabilità disciplinare il magistrato, anche senza il suo consenso, è destinato ad altre funzioni o è trasferito ad altra sede quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 2 o quando per qualsiasi causa, anche indipendentemente da sua colpa e prescindendo da ogni valutazione in ordine a provvedimenti emessi nell'espletamento dell'attività giurisdizionale, non può, nella sede o nell'ufficio che occupa, amministrare giustizia nelle condizioni richieste per la credibilità della funzione.

2. Nei casi previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 2, il magistrato deve essere trasferito ad altro distretto.

ART. 4.

(Norme procedurali).

1. Quando ricorra una delle situazioni previste dagli articoli 2 e 3, il magistrato interessato o il dirigente dell'ufficio ovvero il magistrato cui compete il potere di sorveglianza, il quale abbia avuto comunque notizia di una delle predette situazioni, ha l'obbligo di denunciarla al Consiglio superiore della magistratura entro il termine di giorni quindici dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il Consiglio superiore della magistratura può anche attivarsi su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ovvero d'ufficio.

2. La competente commissione del Consiglio superiore della magistratura, compiuti eventuali accertamenti preliminari, se non ritiene di proporre al Consiglio l'archiviazione, dispone l'apertura della procedura di trasferimento dandone immediatamente avviso all'interessato ed avver-

tendolo che potrà essere sentito, anche a sua richiesta, con l'eventuale assistenza di altro magistrato.

3. Esaurite le indagini, gli atti della procedura sono depositati nella segreteria della commissione; del deposito è dato immediato avviso all'interessato che, nei venti giorni successivi alla ricezione dell'avviso, ha facoltà di prendere visione degli atti, di estrarne copia e di presentare controdeduzioni scritte.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, la commissione, ove non debbano essere compiuti ulteriori accertamenti, propone al Consiglio superiore della magistratura, entro i successivi trenta giorni, il trasferimento d'ufficio del magistrato o l'archiviazione degli atti.

5. La data della seduta fissata dal Consiglio superiore della magistratura per la decisione è comunicata almeno venti giorni prima all'interessato, che ha diritto di essere sentito personalmente con l'assistenza di altro magistrato. Il Consiglio decide con provvedimento motivato.

6. La procedura di trasferimento di ufficio non può essere iniziata o proseguita se il magistrato è stato, a domanda, trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni, ed è conseguentemente cessata la situazione di incompatibilità.

7. Nel caso previsto dalla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 2, quando il procedimento penale si conclude con sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o quando la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione viene rigettata, il magistrato che ne faccia domanda è destinato all'ufficio di provenienza o ad altro della stessa sede anche in soprannumero.

CAPO II

INELEGGIBILITÀ

ART. 5.

(Ineleggibilità per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari).

1. I magistrati possono assumere l'ufficio di senatore, deputato, ministro, sottose-

gretario di Stato, deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, presidente della provincia, sindaco, componente della giunta provinciale o comunale, alle condizioni e con i limiti stabiliti nei successivi commi.

2. I magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, non possono essere eletti senatore, deputato, deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, presidente della provincia o sindaco, nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura. Non possono altresì essere eletti alle suddette cariche né essere nominati ministri o sottosegretari di Stato o componenti di una giunta provinciale o comunale se all'atto dell'accettazione della candidatura o della nomina non si trovano in aspettativa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea elettiva.

4. I magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori possono essere eletti alle cariche di cui al comma 2 solo se in aspettativa almeno centottanta giorni prima della data di convocazione dei comizi elettorali e, nel caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea elettiva, entro sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento, sempreché non si tratti di circoscrizione elettorale presso la quale abbiano esercitato giurisdizione negli ultimi due anni. Non possono essere nominati ministri o sottosegretari di Stato o componenti di una giunta provinciale o comunale se non si trovano in aspettativa all'atto della nomina.

ART. 6.

(Esercizio delle funzioni giudiziarie in caso di mancata elezione o dopo la reimmissione in ruolo).

1. I magistrati che sono stati candidati alle cariche elettive di cui all'articolo 5 e

non sono stati eletti non possono esercitare le loro funzioni per un periodo di cinque anni nella circoscrizione in cui si sono svolte le elezioni.

2. I magistrati che hanno svolto uno degli uffici elettivi di cui all'articolo 5 non possono esercitare le loro funzioni per un periodo di sette anni nella circoscrizione elettorale in cui furono candidati ed eletti.

3. I magistrati che hanno svolto l'ufficio di componente della giunta provinciale o comunale non possono esercitare le loro funzioni per sette anni presso gli uffici giudiziari nel cui ambito territoriale ricadono in tutto o in parte la provincia o il comune interessati.

4. I magistrati che hanno svolto l'ufficio di ministro o di sottosegretario di Stato ed i magistrati indicati nei commi 2 e 3, quando riprendono servizio rientrando nel ruolo, devono esercitare per sette anni la funzione giudicante nel settore civile quali componenti di organi collegiali.

CAPO III

INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI

ART. 7.

(Incarichi consentiti).

1. Ferme restando le funzioni di carattere amministrativo loro attribuite per la direzione degli uffici giudiziari, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere incarichi extragiudiziari, sia compatibili che incompatibili con l'esercizio contemporaneo della funzione giudiziaria, se non nei casi espressamente consentiti dalla legge.

2. È consentito l'esercizio dei seguenti incarichi:

a) addetto al segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

b) addetto agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

c) addetto alla Corte costituzionale;

d) componente degli uffici del Consiglio superiore della magistratura e degli altri organi di autogoverno;

e) componente dell'ufficio di gabinetto e dell'ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia;

f) addetto ad organismi internazionali per lo svolgimento di attività connesse all'esercizio della giurisdizione o alle competenze del Ministero di grazia e giustizia;

g) addetto al Ministero di grazia e giustizia, nei limiti di cui al comma 3;

h) insegnamento universitario e post-universitario, studio e ricerca, purché gli incarichi siano conferiti da un ente pubblico;

i) incarichi conferiti da enti o da associazioni con finalità religiose, sociali, scientifiche, culturali, di beneficenza e di volontariato, purché per essi non sia previsto alcun tipo di emolumento neppure a titolo di rimborso spese.

3. Nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia sono riservate ai magistrati ordinari le funzioni che incidono direttamente sullo stato giuridico dei magistrati o sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

4. Le funzioni di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 2 sono equiparate a tutti gli effetti a quelle giudiziarie e quelle esercitate dai magistrati addetti alla Corte costituzionale restano equiparate a quelle esercitate dai magistrati applicati all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione.

5. Nel termine di sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le funzioni ed i posti che presso il Ministero di grazia e giustizia devono essere assegnati a magistrati ordinari. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

6. Nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al

comma 5, i magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, non addetti agli uffici di cui al comma 3, sono ricollocati in ruolo con le normali procedure concorsuali o altrimenti destinati, anche in soprannumero, agli uffici cui essi erano assegnati prima del collocamento fuori ruolo.

ART. 8.

(Comunicazione dell'appartenenza ad associazioni o organizzazioni).

1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari è fatto divieto di iscriversi ai partiti politici.

2. I magistrati che si iscrivono o che comunque fanno parte di una associazione o organizzazione di qualsiasi natura, devono darne comunicazione entro trenta giorni ai rispettivi organi di autogoverno.

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 relative ai magistrati ordinari sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Quelle relative ai magistrati amministrativi, contabili e militari sono pubblicate nel Bollettino della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La violazione della disposizione di cui ai commi 1 e 2 è punita con sanzione non superiore alla censura.

ART. 9.

(Disciplina degli incarichi consentiti).

1. Gli incarichi che è consentito al magistrato svolgere devono essere autorizzati, per i magistrati ordinari dal Consiglio superiore della magistratura, e per i magistrati amministrativi, contabili e militari dai rispettivi organi di autogoverno.

2. Gli incarichi autorizzati non possono comunque avere durata superiore a sette anni. Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno possono tuttavia autorizzare una proroga per non più di tre anni, comunque non rinnovabile, tenuto conto di particolari e gravi esigenze connesse all'incarico espletato.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. Un successivo incarico, comunque richiesto, può essere autorizzato solo se, dopo l'incarico già svolto, sono decorsi almeno cinque anni.

4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), dell'articolo 7, il magistrato è collocato fuori ruolo. Il periodo di collocamento fuori ruolo non può superare i sette anni. Per esigenze di servizio tale periodo può essere prolungato, per una sola volta, per ulteriori tre anni.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano con riferimento agli incarichi assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Non si applica ai magistrati il quarto comma, primo periodo, seconda parte, dell'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, laddove dispone la rinnovabilità dell'incarico settennale di ispettore tributario.

ART. 10.

(Pubblicità degli incarichi esterni).

1. Presso il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno sono tenuti elenchi, aggiornati sino al mese precedente, di tutti gli incarichi esterni rivestiti e dei compensi percepiti dai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.

2. Gli elenchi sono pubblici e ciascun cittadino può prenderne visione.

3. Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno disciplinano le modalità di esercizio della facoltà di consultazione degli elenchi di cui al comma 1.

ART. 11.

(Incarichi conferiti dopo la cessazione delle funzioni).

1. I magistrati cessati dalle funzioni per raggiunti limiti di età non possono rive-

stire nell'anno successivo incarichi conferiti discrezionalmente dal Governo, dalle regioni o da altre pubbliche amministrazioni. Il termine è elevato a due anni se la cessazione dalle funzioni avviene per altra causa.

CAPO IV

INIDONEITÀ PER RAGIONI DI SALUTE

ART. 12.

(Dispensa dal servizio, collocamento in aspettativa o destinazione ad altre funzioni per infermità).

1. Il magistrato è dispensato dal servizio se per qualsiasi infermità permanente non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio.

2. Se l'infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può essere collocato d'ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalle vigenti disposizioni. Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trova in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa è dispensato dal servizio.

3. Il magistrato può essere destinato ad altre funzioni senza il suo consenso quando le sue condizioni di salute pregiudicano in modo grave lo svolgimento della specifica funzione giudiziaria di cui è investito.

4. Si applicano le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell'articolo 4. Nel corso della procedura il magistrato può farsi assistere anche da un perito di fiducia.

5. Nel caso previsto dal comma 3, la procedura non può essere iniziata o proseguita se il magistrato, a domanda, è stato destinato ad altre funzioni compatibili con il suo stato di salute.

6. La sezione disciplinare, ove pronunci non luogo a procedere per infermità di mente dell'incolpato, trasmette gli atti alla competente commissione referente perché venga attivato immediatamente il procedimento di dispensa dal servizio.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13.

(Estensione di norme).

1. Ai magistrati amministrativi, contabili e militari si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 12 intendendosi sostituiti al Consiglio superiore della magistratura e agli organi indicati nelle predette disposizioni i rispettivi organi di autogoverno e gli altri organi competenti ed intendendosi riferite le incompatibilità di sede, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, all'ufficio e non al distretto.

ART. 14.

(Modifica dell'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. L'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Non sono eleggibili:

a) i presidenti delle giunte provinciali;

b) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

c) il capo e il vicecapo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

d) i capi di gabinetto dei Ministri;

e) il rappresentante del Governo presso la regione autonoma della Sardegna, il commissario dello Stato nella regione Sicilia, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della commissione

di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e di Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;

f) i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

g) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto per i pubblici ufficiali di cui alle lettere c) e d) se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

3. Per i pubblici ufficiali di cui alle lettere a), b), e), f) e g) del comma 1 le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate al momento di accettazione della candidatura in una circoscrizione non compresa, in tutto od in parte, nella competenza territoriale dell'ufficio o del comando cui erano preposti o addetti, ovvero siano cessate due anni prima dell'accettazione della candidatura in una circoscrizione ricompresa, in tutto o in parte, nella competenza territoriale dell'ufficio o del comando cui erano preposti o addetti.

4. Per cessazione delle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

5. L'accettazione della candidatura comporta, in ogni caso, la decadenza dalle cariche di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1.

6. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea di cui al secondo comma dell'articolo 11.

7. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto per i titolari degli incarichi di cui alle

lettere c) e d) del comma 1 se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per gli altri pubblici ufficiali le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche in caso di scioglimento anticipato della Camera ».

ART. 15.

(Disposizioni abrogate).

1. Il comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, sono abrogati.

2. L'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e l'articolo 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.